



CITTA' DI SAN SEVERO

Provincia di Foggia

Ordinanza N. 191 Reg. Gen. dell'11/12/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. 267/2000 – ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – SVOLGIMENTO MERCATO SPECIALIZZATO IN VIA SPERIMENTALE SU VIALE MATTEOTTI DOMENICA 13 DICEMBRE – DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 20,00.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021;

VISTI:

- il DPCM del 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»".

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che indica la Puglia nell'allegato 1 a cui si applicano le misure di cui all'art. 2 del DPCM del 3 novembre 2020;

- il DPCM 3 dicembre 2020 che contiene le nuove misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19 mantenendo la diversificazione delle restrizioni già adottate dal DPCM del 03/11/2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.448 del 04/12/2020 con la quale dispone, con decorrenza dall'08/12/2020 e fino al 14/12/2020, che il comune di San Severo in analogia con alcuni altri comuni della Regione Puglia è classificato in "Zona arancione";

- l'art.44 del Piano Commerciale – Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività Commerciali su Aree Pubbliche, vigente, in esecuzione della L.R.18/2001 e ss. mm. ed ii., che individua il mercato specializzato di fine mese per la vendita di abbigliamento e affini con ubicazione su V.le Matteotti;

VISTA:

- l'Ordinanza n. 5 del 05/01/2006, emanata a seguito di Conferenza di Servizi del 21/12/2005, con la quale si disponeva l'avvio "sperimentale" del mercato specializzato e l'Ordinanza n.5 del 12/01/2010 e successivi provvedimenti con i quali si determinavano, sempre in via sperimentale, le date di svolgimento dei mercati individuando edizioni ordinarie e straordinarie coincidenti nelle domeniche di ogni fine mese, nonché tutte le domeniche del mese di dicembre, determinando le dislocazioni dei posteggi, il numero e le dimensioni degli stessi e allo stesso momento si ampliavano le tipologie merceologiche più in generale del settore non alimentare;

DATO ATTO della riconferma della graduatoria delle assegnazioni già in essere, utilizzata in via sperimentale con l'ordinanza sopra citata, ferma restando la dislocazione di n. 52 posteggi complessivi su una sola fila, da Piazza Incoronazione a via G. Fortunato (distributore Agip) – lato sinistro, con l'eccezione di n.8 posteggi dislocati nelle traverse del lato destro, così come previsto dal vigente Regolamento su AA.PP.;

VISTO il calendario delle date per lo svolgimento del mercato specializzato per le attività che si sarebbero dovute svolgere in via ordinaria e straordinaria, presentato nel mese di gennaio 2020 dalle Associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio, prima dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con il quale si richiedeva lo svolgimento del mercato specializzato durante le domeniche del mese di dicembre 2020;

VISTA la nota del Comando P.L. prot.7662/2020/PL del 05/12/2020, con la quale viene espresso parere sfavorevole in relazione ad edizioni mercatali straordinarie, in considerazione dei numerosi impegni degli operatori di P.L. e della conseguente difficoltà ad assicurare le necessarie attività di controllo;

SENTITE le Associazioni di categoria locali Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e ANA nella Conferenza tenutasi da remoto il giorno 7 dicembre u.s. su invito dell'Assessore alle Attività Produttive e successivo incontro del 9 dicembre u.s., durante il quale è stato convenuto che gli operatori commerciali, d'intesa con le associazioni medesime, dovranno assicurare il servizio di contingentamento del mercato al fine di evitare assembramenti, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di volontariato;

RITENUTO di dover sostenere con ogni iniziativa utile l'economia cittadina, soprattutto nel particolare momento di crisi dovuto all'emergenza epidemiologica;

Visto il D.to Lgs 114/98 e ss. mm. ed ii.;

Visto il D.to Lgs 267/00 e s. mm. ed ii.;

Visto il vigente Regolamento comunale su AA.PP.;

Vista la Legge Regione Puglia - "Codice del Commercio", n.24 del 16 aprile 2015 e ss.mm. ed ii.;

VISTO l'art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

DISPONE

- lo svolgimento del mercato specializzato su Viale Matteotti per la vendita di tipologie merceologiche del settore non alimentare, in via sperimentale, nella giornata di domenica 13 dicembre p.v., dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
- che i n. 52 posteggi complessivi saranno dislocati su una sola fila, da Piazza Incoronazione a Via G. Fortunato (distributore Agip) – lato sinistro, ad eccezione di n. 8 posteggi che saranno dislocati nelle traverse del lato destro, di dimensioni varie, così come previsto dal vigente Regolamento su AA.PP.;
- che gli operatori commerciali, d'intesa con le associazioni medesime, dovranno assicurare il servizio di contingentamento del mercato al fine di evitare assembramenti, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di volontariato;
- che l'attività mercatale ha carattere sperimentale per domenica 13 dicembre al fine di verificare l'ottemperanza ai protocolli vigenti in materia, con riserva dell'Amministrazione comunale di intervenire con puntuali diversi provvedimenti nel caso si verificano criticità o intervengano differenti disposizioni normative regionali o governative;
- che sono a carico del titolare del posteggio:
 - la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - l'obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
 - il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia

DISPONE ALTRESI'

- che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2 del D.L.33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020.
- che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
- l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti durante l'attività di vendita (scarti di cartoni, cellophan, etc.) in appositi sacchi, forniti dalla ditta di I.U., da lasciare sul posto di vendita alla fine delle attività;

- l'obbligo, altresì, di conferire separatamente gli imballaggi in cartone, plastica e legno, rigorosamente privi di rifiuti, da depositare, accostati in maniera ordinata, sulle medesime aree di vendita al termine delle attività;
- le sanzioni relative alla eventuale trasgressione alla sopra evidenziata disposizione che comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi del Regolamento di I.U. e ss. mm. ed ii.;
- il divieto della circolazione veicolare nelle date sopra elencate, limitatamente all'orario e nei luoghi interessati al mercato specializzato.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni consecutivi attraverso il sito internet comunale e la trasmissione alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio;

La presente Ordinanza sarà inviata al Dirigente Area V – Urbanistica e Attività Produttive, al Dirigente Area Ambiente e al Servizio Tecnico del Traffico per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della sorveglianza e della corretta applicazione del presente provvedimento.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa a:

- Prefettura di Foggia – pec: protocollo.preffg@pec.interno.it;
- Questura di Foggia – pec: gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Provinciale Carabinieri Foggia – pec: tfg28139@pec.carabinieri.it;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza Foggia – pec: FG0500000p@pec.gdf.it;
- Commissariato P.S. San Severo – pec: comm.sansevero.fg@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Compagnia Carabinieri San Severo – pec: tfg22603@pec.carabinieri.it;
- Comando Stazione Carabinieri San Severo – pec: tfg26427@pec.carabinieri.it;
- Compagnia Guardia di Finanza San Severo – pec: FG1090000p@pec.gdf.it;
- Gruppo Guardia di Finanza San Severo – pec: FG1420000p@pec.gdf.it
- Comando della Polizia Municipale - pec: uff.comandopl@pec.comune.san-severo.fg.it;
- Dipartimento di Prevenzione ASL FG - diadiprev@mailcert.aslfg.it.

Dalla Residenza Municipale, *li 11 dicembre 2020*

**Per IL SINDACO
Il Vice Sindaco
F.to arch. Salvatore Margiotta**